

Parere n. 58 del 07/05/2009

PREC 252/08/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla Preve Costruzioni S.p.A. - servizio di manutenzione corpo autostradale. Base d'asta: Lotto 1: Euro 337.500,00; Lotto 2: Euro 407.500,00; Lotto 3: 422.500,00. S.A.: Autostrada Torino Savona S.p.A.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 18 aprile 2008 è pervenuta istanza di parere presentata dalla Preve Costruzioni S.p.A., la quale censura il requisito di capacità tecnica previsto nella documentazione della gara in oggetto, laddove richiede alle ditte concorrenti di aver eseguito negli ultimi tre anni "un servizio analogo (servizio di punta) di importo non inferiore al 100% dell'importo a base d'asta del lotto a cui si intende partecipare: ovvero, in alternativa, di due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% dell'importo a base d'asta del lotto a cui si intende partecipare; ovvero in alternativa di tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta del lotto cui si intende partecipare. Si precisa che per servizi analoghi si intendono servizi di manutenzione ordinaria eseguiti in ambito autostradale. Ciò per ragioni di sicurezza della circolazione e degli operatori in presenza di traffico autostradale." Secondo quanto rappresentato dalla Preve Costruzioni S.p.A. l'Autostrada Torino Savona non indice gara d'appalto per i servizi di manutenzione per le tratte di pertinenza P.M. di Carmagnola, Mondovì ed Altare, ma affida direttamente tali lavori. Pertanto, le uniche imprese che possono soddisfare i requisiti richiesti nel bando di gara sarebbero quelle alle quali sono stati affidati tali lavori negli ultimi tre anni, con la conseguente esclusione di altre imprese dalla possibilità di partecipare alla gara.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, l'Autostrada Torino Savona S.p.A. (ATS) ha rilevato che ragioni di carattere tecnico, che attengono principalmente ad essenziali motivi di sicurezza della circolazione stradale, hanno imposto la richiesta di una specifica esperienza alle imprese chiamate a gestire il servizio in oggetto. Il requisito, inoltre secondo la stazione appaltante è ragionevole e proporzionato, essendo stato previsto un importo minimo di servizi, nel triennio, pari al 100% dell'importo contrattuale posto a base d'asta, che è riferito ad un solo anno di durata del contratto, con la possibilità di sommare, in alternativa, due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% dell'importo a base d'asta, oppure tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta. Inoltre viene osservato come la limitazione alla concorrenza non sembri eccessiva, anche in considerazione del valore economico ridotto di tre lotti posti a base d'asta. Per quanto concerne il profilo tecnico ATS ha osservato come il servizio di manutenzione di una infrastruttura autostradale presenti peculiarità proprie. Infatti si tratta di un servizio frammentario, che richiede tempi di intervento ridottissimi, e che deve essere svolto talora in condizioni assai difficili. Infine la stazione appaltante ha evidenziato come l'attività di manutenzione dell'infrastruttura autostradale interessi in Italia una ventina di società concessionarie, per oltre 6.000 chilometri di rete. Pertanto esisterebbero, solo in Italia, decine di imprese che posseggono il requisito richiesto dal bando e dal disciplinare di gara.

Ritenuto in diritto

E' stato più volte da questa Autorità evidenziato, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, che la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza (cfr. per tutti Parere dell'Autorità 19 giugno 2008 n. 188).

Nel caso di specie l'Autostrada Torino Savona S.p.A. ha ritenuto di richiedere, a causa di una serie di specificità e complessità che caratterizzano il servizio in oggetto, requisiti più restrittivi e rigorosi di quelli previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Tali ulteriori requisiti, tuttavia, che, come descritto in narrativa, sono rappresentati dai cd. "servizi di punta", non sembrano porsi in violazione con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

In particolare non è richiesto dalla documentazione di gara che detti servizi di punta debbono

necessariamente essere identici a quelli da affidare. La precisazione operata nella documentazione di gara in accordo alla quale "per servizi analoghi si intendono servizi di manutenzione ordinaria eseguiti in ambito autostradale" permette, infatti, chiaramente di desumere che i servizi richiesti possono essere stati svolti dalle società concorrenti lungo tutto il territorio nazionale, presso tutte le autostrade.

Il disciplinare, in sostanza, consegue l'obiettivo di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano l'esperienza e la competenza di gestire le complessità tecniche evidenziate dalla stazione appaltante relativamente a servizi analoghi a quelli complessivamente considerati (si veda in questo senso Cons. di Stato, sez. V, 3 maggio 2006 n. 2464).

L'entità minima dei servizi, nel triennio, pari al 100% dell'importo contrattuale posto a base d'asta, non sembra essere sproporzionato, dal momento che esso è riferito ad un solo anno di durata del contratto, con la possibilità di sommare, in alternativa, due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% dell'importo a base d'asta, oppure tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la documentazione di gara è conforme alla normativa vigente di settore.

I Consiglieri Relatori: Andrea Camanzi, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19/05/2009